



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 263/16/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. ROBERTO FICO DEL GRUPPO
PARLAMENTARE "MOVIMENTO 5 STELLE" PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A.
(EMITTENTE "LA7") DURANTE LA CAMPAGNA PER
LE ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*", in seguito anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA l'esposto in data 13 giugno 2016 (prot. n. 32000) a firma dell'on. Roberto Fico in qualità di esponente del "Movimento 5 Stelle" in cui viene segnalata la diffusione degli *exit poll* relativi alle elezioni amministrative da parte de La7 S.p.A.: in particolare, viene segnalato che alcuni organi di stampa avrebbero riferito che *"la diffusione dei risultati degli exit poll è stata effettuata addirittura ben prima delle ore 23 da parte di Enrico Mentana, conduttore del TgLa7..."*;

VISTE le memorie trasmesse dalla società La 7 S.p.A. (prot. n. 32645 del 15 giugno 2016), in riscontro alle richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità con nota del 13 giugno (prot. n. 32223), con riferimento all'esposto sopra citato, nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- riguardo alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, le indicazioni fornite dall'Autorità nella sua comunicazione del 20 maggio 2016 recante *"Dalla mezzanotte del 20 maggio stop alla diffusione dei sondaggi elettorali"* sul divieto di pubblicazione di sondaggi (ivi compresi gli *exit poll*) devono intendersi con riferimento ai *"sondaggi politici ed elettorali sull'esito delle elezioni comunali e sugli orientamenti politici e di voto riguardanti le suddette elezioni"* e non pure con riferimento ad altri tipi di sondaggi;
- a questo proposito nello speciale di *"TgLa7"* *"Sindaci 2016"*, il direttore Enrico Mentana, prima di fornire i risultati relativi ai primi *exit poll*, ha diffuso alcuni dati sull'orientamento politico generale degli elettori in un sondaggio "virtuale" sulle elezioni politiche per la Camera dei deputati. Per un semplice errore materiale sono stati invece diffusi, alle ore 22.45 circa, i primi dati relativi agli *exit poll* sulle elezioni amministrative per il Comune di Roma. In proposito, il direttore ha subito chiarito che si è trattato di un errore materiale ed ha chiesto l'immediata sostituzione della grafica. La grafica errata è rimasta in onda soltanto per un secondo oppure per una frazione di secondo e quindi per un tempo tale da impedire al telespettatore medio la lettura dei dati ivi contenuti. La diffusione dei primi *exit poll* è poi regolarmente avvenuta a partire dalle ore 23:00;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 12 della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *"verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa sia effettuata rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare"* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'art. 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale *"l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1"* e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO in particolare che a norma dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori*”;

CONSIDERATO che, secondo il costante orientamento dell'Autorità, la *ratio* sottesa al divieto sancito nell'art. 8 della legge n. 28/2000 risiede nell'esigenza di impedire che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che non abbiano ancora maturato una determinazione certa sul voto da esprimere, definiti come “*elettorato fluttuante*”, possano essere indebitamente influenzati dagli esiti di indagini che comportano la manifestazione di preferenze di voto da parte di un elevato numero di cittadini;

PRESA VISIONE delle registrazioni della trasmissione oggetto di segnalazione dalle quali emerge quanto segue:

- a decorrere dalle ore 22:45, il conduttore dello speciale, Enrico Mentana, ha presentato al pubblico i risultati di sondaggi aventi ad oggetto tematiche di rilevanza nazionale non afferenti al tema delle elezioni comunali. Nel corso di questa illustrazione, è stata mandata in onda un'immagine contenente i risultati degli *exit poll* delle amministrative. Il conduttore ha immediatamente richiesto alla regia di toglierla e si è scusato per l'errore. L'immagine, contenente i dati in percentuale sui singoli candidati, è rimasta sullo schermo esattamente dalle ore 22:45:31 alle 22:45:32, secondo il minutaggio della registrazione effettuata da Geca Italia S.r.l. per conto dell'Autorità;

RILEVATO che la condotta assunta dalla testata e, segnatamente, dal conduttore ha evidenziato la consapevolezza della portata del divieto e la volontà di non incorrere nella violazione della dettato normativo: infatti, l'immagine riportante i primi *exit poll* è rimasta in onda per meno di un secondo;

RITENUTO conseguentemente che la condotta segnalata non integri la violazione della norma recata dal citato art. 8 non realizzandosi quell'effetto lesivo alla cui prevenzione il divieto medesimo appare preordinato;

RITENUTO pertanto di accogliere le argomentazioni difensive svolte dalla società nella propria memoria in quanto appare evidente che il passaggio in video dei dati degli *exit poll* è stato determinato da un mero errore, immediatamente corretto da parte dell'emittente. Tale conclusione è avvalorata anche dalla quasi impercettibile permanenza in video dell'immagine di un errore che non avrebbe consentito ad un telespettatore, per quanto attento, di cogliere i dati esatti in essa contenuti;

RITENUTO per le ragioni esposto di archiviare l'esposto presentato dall'on. Roberto Fico in rappresentanza del “Movimento 5 Stelle”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni esposte in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società La7 S.p.A. e all'esponente ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi